Codice A1821A
D.D. 29 ottobre 2026, n. 2125
**Ricovero apparati radio presso sito in località Monte Preve nel Comune di Ronco Biellese (BI) di proprietà del Signor Pier Franco Gottero, legale rappresentante della Società Altavista S.r.l. Approvazione schema di contratto di comodato d'uso gratuito - Impegni di spesa per la somma complessiva di € 15.547,68 o.f.i. sul capitolo 136446 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028.**

**ATTO DD 2125/A1821A/2026 DEL 29/10/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**
**A1821A - Protezione civile**

**OGGETTO:** Ricovero apparati radio presso sito in località Monte Preve nel Comune di Ronco Biellese (BI) di proprietà del Signor Pier Franco Gottero, legale rappresentante della Società Altavista S.r.l. Approvazione schema di contratto di comodato d'uso gratuito - Impegni di spesa per la somma complessiva di € 15.547,68 o.f.i. sul capitolo 136446 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Premesso che:

con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net, risultando la stessa uno strumento imprescindibile per migliorare, in caso di eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie risorse operative e la sicurezza degli operatori sul territorio, e ha disposto di perseguire l'obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile;

la rete Emercom.Net si basa su una infrastruttura costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radio copertura, secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese;

le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti di telecomunicazione adeguatamente attrezzati, tra cui quello in località Bric nel comune di Zumaglia, disposto sopra alla torre dell'omonimo Castello medievale, in disponibilità della Comunità Montana Valle Cervo – La Bursch (N.C.T. Foglio 7, mappale 262);

a seguito del contratto rep. n. 13092 dl 27.12.2007 con il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Selex Elsag S.p.A., GEG Telecomunicazioni srl, finalizzato alla realizzazione di un sistema radio per la Protezione Civile della Regione Piemonte, la RTI presentava denuncia di inizio attività dei lavori (prot.n. 4258 del 15.12.2011 del comune di Zumaglia) per la realizzazione su detta torre

di un impianto radio-elettrico per sistema di radio-comunicazioni ad uso esclusivo della Protezione civile;

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli si esprimeva da principio negativamente sull'intervento (prot. dell'Ente emittente n. 7270/CN del 21.03.2012) considerato che la località interessata ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per poi richiedere a seguito di interlocuzione con il professionista incaricato con nota prot. n. 13868/CN del 25.05.2012 di "*sostituire le antenne in progetto (già oggetto di diniego) con altre di minor impatto ambientale/visivo, rimanendo a disposizione per valutare nuove ipotesi progettuali che liberassero l'immobile dagli impianti esistenti*";

nel tempo si è proseguito, sulla medesima torre, all'installazione di numerose impianti di radiotrasmissione sia pubblici che privati, tant'è che il Comune di Zumaglia nel 2024 disponeva una ricognizione tecnico-amministrativa (nostro prot. n. 0006550 del 08.02.2024) riguardo alle antenne e agli apparati di telecomunicazioni presenti sulla torre;

al fine di soddisfare le legittime richieste del Comune di Zumaglia e della Soprintendenza, è stato ritenuto necessario allocare, non appena possibile, la stazione radio della Protezione Civile presso altro sito limitrofo conforme alle funzionalità richieste dalla rete Emercom-net, valutando, pertanto, in modo favorevole la proposta di un convenzionamento presentata all'inizio del corrente anno dal Signor Pier Franco Gottero, titolare una stazione radio-elettrica sita in località Monte Preve, nel Comune di Ronco Biellese (BI);

a seguito di diverse interlocuzioni fra il Signor Gottero e il Settore scrivente si è, quindi, prospettata la possibilità di sottoscrivere il contratto di comodato d'uso gratuito, di cui si allega lo schema al presente atto;

rilevato, pertanto, che:

la proprietà, nella persona del Signor Pier Franco Gottero, legale rappresentante della Società Altavista S.r.l., ha comunicato per le vie brevi in data 02 ottobre 2026 il proprio parere favorevole ai contenuti dello schema di contratto, che definisce le condizioni e i termini del rapporto di ospitalità, autorizzando l'avvio dell'iter procedurale necessario per la stipula del contratto stesso;

il contributo forfettario riferito al contratto di cui trattasi, per gli oneri e i servizi accessori necessari ad assicurare la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito, è di € 1.800,00 annuali oltre I.V.A. al netto di eventuali adeguamenti ISTAT e dei costi di registrazione;

è previsto inoltre il pagamento di un contributo "una tantum" pari a € 804,00 oltre I.V.A. per la predisposizione iniziale degli impianti tecnici, dei supporti e delle ulteriori opere necessarie all'installazione delle apparecchiature;

dato atto che:

sussiste ancora la necessità di garantire l'ospitalità degli apparati della rete radio di Protezione Civile Emercom.Net della Regione Piemonte presso il sito in parola;

il Regolamento regionale di Contabilità n. 9/R del 16/7/2021 all'art. 32 autorizza gli impegni

pluriennali, con la possibilità di effettuare apposita annotazione ai fini dell'inserimento nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione negli esercizi di pertinenza, a seguito dell'approvazione del relativo bilancio di previsione;

il costo per l'ospitalità di apparati della rete radio di Protezione Civile Emercom.Net della Regione Piemonte presso il sito in località Monte Preve nel comune di Ronco Biellese (BI) è di fatto congruo, in quanto inferiore ai costi sostenuti presso altri siti ed è comunque rispondente alle caratteristiche e prestazioni richieste dal punto di vista tecnico ai fini funzionali della rete Emercom.Net;

con Atto D.D. 2272/A1821A/2025 del 20/11/2025 del Settore Protezione Civile, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto tra l'altro a prenotare complessivi € 584.598,86 sul cap. 136446 annualità 2026 e 2027 (imp. 2026/5188 e 2027/1769), demandando a successivi atti l'individuazione di:
- procedure di acquisizione nonché i criteri di individuazione delle migliori offerte;
- specifiche tecniche e/o dei capitolati speciali, nonché schemi di lettera invito;
- ulteriori provvedimenti necessari per l'affidamento e la fruizione dei servizi sopra richiamati.

ritenuto, pertanto, necessario nonché vantaggioso per l'Amministrazione dare corso alla stipula del contratto con la società ALTAVISTA S.r.L., nella persona del suo Legale rappresentante, ovvero il Signor Pier Franco Gottero, codice fiscale *omissis*, domiciliato presso la stessa società, con sede legale in Biella (BI), via Addis Abeba n. 10/bis, codice fiscale e partita IVA 02799340027, per l'ospitalità di apparecchiature radio e sistemi radianti presso il sito in località Monte Preve nel comune di Ronco Biellese (BI);

risulta, altresì, necessario:

approvare lo schema di contratto di comodato uso gratuito, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

individuare la decorrenza del contratto di durata di anni 6 (sei) dalla data del verbale di consegna degli spazi;

a copertura del contratto in parola, risulta necessario procedere con le registrazioni contabili sul cap. 136446 del Bilancio finanziario di gestionale 2026-2028, annualità 2026, 2027 e 2028, per la somma complessiva di € 15.547,68 o.f.i. (comprensiva di annotazioni contabili sulle annualità 2029, 2030 e 2031) a favore di ALTAVISTA S.r.l., con sede legale in Biella (BI), via Addis Abeba n. 10/bis, codice fiscale e Partita IVA 02799340027 (cod. ben. 398612), così come di seguito:

resa definitiva della prenotazione 2026/5188 per € 980,88 o.f.i. sul capitolo 136446/2026 quale somma una tantum riconosciuta per la predisposizione iniziale degli impianti tecnici, dei supporti e delle ulteriori opere necessarie all'installazione delle apparecchiature;

resa definitiva della prenotazione 2027/5188 per € 2.342,40 sul capitolo 136446/2026, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e accessibilità del sito e delle spese di registrazione e oneri fiscali;

resa definitiva della prenotazione 2027/1769 per € 2.269,20 sul capitolo 136446/2027, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento

dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

impegno di € 2.342,40 sul capitolo 136446/2028, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito, importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

annotazione contabile di € 2.427,80 sul capitolo 136446/2029, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

annotazione contabile di € 2.537,60 sul capitolo 136446/2030, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

annotazione contabile di € 2.647,40 sul capitolo 136446/2031, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

preso atto, altresì, che con nota prot. n. 22141 del 12/5/2026 il Responsabile del Settore Protezione Civile, Ing. Daniele Caffarengo, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ing. Bruno Ifrigerio, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice “A1821A” inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- D.Lgs 36 del 31/3/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.G.R. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle ";
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n.1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- Legge regionale del 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- DGR 11-2973 del 07/8/2023 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- Artt. 1803 e seguenti del Codice civile;

*determina*

di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di dare corso alla stipula del contratto con la proprietà, Signor Pier Franco Gottero, c.f. *omissis*, legale rappresentante della Società Altavista S.r.l. con sede legale in Biella (BI), via Addis Abeba n. 10/bis, codice fiscale e Partita IVA 02799340027;

di individuare la decorrenza del contratto di anni 6 (sei) dalla data del verbale di consegna degli spazi;

di impegnare a copertura del contratto in parola, risulta necessario procedere con le registrazioni contabili sul cap. 136446 del Bilancio finanziario di gestionale 2026-2028, per la somma complessiva di € 15.547,68 o.f.i. (comprensiva di annotazioni contabili sulle annualità 2029, 2030 e 2031) a favore di ALTAVISTA S.r.l., con sede legale in Biella (BI), via Addis Abeba n. 10/bis, codice fiscale e Partita IVA 02799340027 (cod. ben. 398612), così come di seguito:

resa definitiva della prenotazione 2026/5188 per € 980,88 o.f.i. sul capitolo 136446/2026 quale somma una tantum riconosciuta per la predisposizione iniziale degli impianti tecnici, dei supporti e delle ulteriori opere necessarie all'installazione delle apparecchiature;

resa definitiva della prenotazione 2027/5188 per € 2.342,40 sul capitolo 136446/2026, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e accessibilità del sito e delle spese di registrazione e oneri fiscali;

resa definitiva della prenotazione 2027/1769 per € 2.269,20, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

impegno di € 2.342,40 sul capitolo 136446/2028, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito, importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

annotazione contabile di € 2.427,80 sul capitolo 136446/2029, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

annotazione contabile di € 2.537,60 sul capitolo 136446/2030, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno precedente);

annotazione contabile di € 2.647,40 sul capitolo 136446/2031, quale somma stimata per il contributo forfettario annuale per la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del sito (importo aggiornato della presunta misura corrispondente al 75% della variazione media in aumento dell’indice “ISTAT costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati” intervenuta nell’anno

precedente);

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

di disporne, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal D.L. 19/2026 convertito in L. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori
Daniela Martinengo
Andrea Dellarole
Gabriele Nocerino

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

# CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER OSPITALITÀ DI APPARATI RADIO DELLA RETE EMERCOM NET

SITO DI MONTE PREVE
COMUNE DI RONCO BIELLESE

**TRA**

**ALTAVISTA S.r.l.**, con sede legale in Biella (BI), via Addis Abeba n. 10/bis, codice fiscale e partita IVA 02799340027, in persona del signor Pier Franco Gottero, nato a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted], nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata "Parte comodante";

**E**

**REGIONE PIEMONTE - Settore Protezione Civile**, con sede legale e operativa in Corso Marche 79, 10146 Torino, codice fiscale Ente Regione Piemonte 80087670016, in persona del dirigente Daniele Caffarengo, nato ad [redacted] il [redacted] codice fiscale [redacted] domiciliato per la carica presso la sede regionale di corso Marche n. 79, Torino, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto, di seguito denominata "Parte comodataria" o "Regione";

di seguito congiuntamente denominate le "Parti".

**PREMESSO CHE**

- la Parte comodante dichiara di essere proprietaria e di avere la piena disponibilità della stazione radioelettrica sita nel Comune di Ronco Biellese (BI), in località Monte Preve, comprensiva del locale tecnico, del traliccio, dei sistemi tecnici e delle relative infrastrutture accessorie, di seguito denominata il "Sito";
- la Parte comodante dichiara, altresì, che il "Sito" insiste sui terreni di sua esclusiva proprietà censiti al Catasto Terreni del Comune di Ronco Biellese al foglio 7, mappali 25 e 27 e che il medesimo è rappresentato nell'Allegato A, denominato "Planimetria e individuazione generale del "Sito";
- la Regione Piemonte intende installare presso il "Sito" apparati radio, sistemi radianti e relative infrastrutture accessorie appartenenti alla rete radio regionale di emergenza Emercom.Net, destinata alle attività istituzionali di Protezione Civile, come meglio individuati all'articolo 2 e nell'Allegato B del presente atto;
- la Parte comodante ha manifestato la propria disponibilità a concedere gratuitamente alla Regione Piemonte l'uso degli spazi e delle infrastrutture necessarie all'installazione e all'esercizio delle suddette apparecchiature;
- la rete Emercom.Net, come da D.G.R. 49-5103 del 18 gennaio 2012, costituisce un'infrastruttura a supporto del servizio pubblico di protezione civile e delle relative comunicazioni di allertamento, coordinamento e gestione delle emergenze;
- la continuità operativa degli apparati ospitati è, quindi, un interesse espressamente riconosciuto dalle Parti;
- il presente contratto disciplina il comodato d'uso gratuito ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.

- l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'effettiva gratuità dell'uso e la natura meramente accessoria dei contributi di cui al successivo articolo 4, fatte

salve le disposizioni e i principi applicabili e gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa come specificato nella Comunicazione “ANAC 24 maggio 2024”;

- le somme riconosciute dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 4 sono destinate al ristoro degli oneri accessori sostenuti dalla Parte comodante per garantire la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del “Sito” e non remunerano in alcun modo l'uso degli spazi e delle infrastrutture concessi in comodato d’uso gratuito;
- con determinazione del competente dirigente regionale n. _____ del _____ sono approvati lo schema del presente contratto, i relativi due allegati e i conseguenti adempimenti di spesa.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## ARTICOLO 1
## PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Costituiscono allegati al presente contratto:
   a) Allegato A - Planimetria e individuazione generale del “Sito”;
   b) Allegato B - Spazi per le apparecchiature e per le attrezzature accessorie.
3. L'Allegato A individua graficamente su planimetria catastale il “Sito”.
4. L'Allegato B riporta la configurazione delle Apparecchiature e la loro puntuale collocazione. Gli allegati, completati e sottoscritti dalle Parti, devono essere coerenti tra loro e con il presente contratto.

## ARTICOLO 2
## OGGETTO DEL COMODATO

1. La Parte comodante concede alla Parte comodataria, che accetta, l'uso gratuito delle seguenti porzioni del “Sito”:
   a) una porzione dell’area del locale tecnico, avente dimensioni pari a 0,80 x 0,90 metri, destinata al ricovero degli apparati radio, degli armadi tecnici e dei relativi sistemi tecnici;
   b) una porzione dell’area del traliccio destinata all'installazione dei sistemi radianti e dei relativi supporti;
   c) le aree e i passaggi tecnici necessari alla posa e al mantenimento dei cavi, delle canalizzazioni e degli ulteriori collegamenti funzionali agli impianti.
2. Le aree e i passaggi concessi in comodato d’uso gratuito, di seguito denominati gli “Spazi”, sono individuati nell'Allegato B al presente contratto.
3. Gli “Spazi” sono destinati esclusivamente all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione delle apparecchiature radio, dei sistemi radianti e delle relative infrastrutture accessorie appartenenti alla rete radio regionale di emergenza Emercom.Net, di seguito complessivamente denominate le "Apparecchiature".
4. La consistenza e la configurazione tecnica iniziale delle Apparecchiature e la loro collocazione nel “Sito” sono descritte nell'Allegato B al presente contratto.
5. Le Apparecchiature e i componenti amovibili installati dalla Regione Piemonte restano di esclusiva proprietà della Parte comodataria. La loro installazione non comporta trasferimento di proprietà alla Parte comodante. Per eventuali opere stabilmente incorporate nel “Sito”, le Parti ne definiranno preventivamente per iscritto la titolarità, la rimovibilità e il ripristino, nel rispetto della disciplina applicabile.

6. La Parte comodataria può effettuare, dandone preventiva comunicazione alla Parte comodante, interventi di manutenzione, sostituzione e aggiornamento delle Apparecchiature, che non comportino un ampliamento degli "Spazi" occupati, un aumento significativo dei carichi strutturali o modifiche sostanziali alle infrastrutture del "Sito".

7. Le modifiche, che comportino l'occupazione di ulteriori spazi, variazioni significative dei carichi sul traliccio oppure interventi sulle strutture e sugli impianti della Parte comodante, devono essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti, ferme restando le autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 3
## DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di sei anni, con decorrenza dalla data del verbale, sottoscritto dalle Parti, di consegna degli "Spazi", descritti nell'Allegato B del presente atto.

2. Il verbale deve attestare la messa a disposizione degli "Spazi" a favore della Parte comodataria e riportare almeno la loro consistenza superficiaria, lo stato dei luoghi, le modalità di accesso al "Sito" e l'eventuale consegna delle chiavi o degli altri dispositivi di accesso.

3. Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni, esclusivamente mediante accordo scritto tra le Parti. È escluso il rinnovo tacito.

4. La Regione Piemonte può recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della Parte comodante con un preavviso di almeno sei mesi.

5. Il termine di preavviso è ridotto a trenta giorni qualora la permanenza delle Apparecchiature presso il "Sito" non sia più possibile o risulti incompatibile con sopravvenute disposizioni normative, provvedimenti delle Autorità competenti, esigenze di riconfigurazione della rete Emercom.Net, problemi tecnici non risolvibili oppure con la perdita dei requisiti di accessibilità, sicurezza o idoneità tecnica del "Sito".

6. Le Parti avviano il confronto sull'eventuale rinnovo contrattuale almeno dodici mesi prima della scadenza. La Parte comodante comunica mediante PEC, con un preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla scadenza, l'eventuale indisponibilità al rinnovo; resta ferma la necessità dell'accordo espresso e scritto di cui al precedente comma 3. La mancata comunicazione di disdetta non determina rinnovo tacito e comporta esclusivamente l'applicazione della tutela transitoria prevista dall'articolo 8, comma 8.

7. Alla cessazione del contratto, la Regione provvede alla rimozione delle proprie Apparecchiature e alla restituzione, liberi da persone e cose, degli "Spazi" concessi secondo l'articolo 8. Nei casi di rilascio richiesto dalla Parte comodante si applicano il termine convenzionale di 365 (trecentosessantacinque) giorni e le eccezioni ivi disciplinate. La firma del contratto vincola le Parti agli adempimenti preliminari alla consegna; la durata e il contributo annuale decorrono esclusivamente dal verbale di cui al comma 1.

## ARTICOLO 4
## GRATUITÀ DEL COMODATO E CONTRIBUTO PER GLI ONERI ACCESSORI

1. L'uso degli "Spazi" e delle infrastrutture individuati all'articolo 2 e nell'Allegato B è concesso alla Regione Piemonte a titolo gratuito. Nessun canone o corrispettivo è dovuto alla Parte comodante per l'ospitalità delle Apparecchiature e per l'occupazione degli Spazi di cui trattasi.

2. Per gli oneri e i servizi accessori necessari ad assicurare la funzionalità, la gestione e l'accessibilità del "Sito", la Parte Comodataria riconosce alla Parte comodante un contributo forfettario annuale pari a euro 1.800,00 oltre IVA se dovuta secondo il regime fiscale applicabile.

3. Il contributo annuale comprende, in particolare:

   a) gli oneri connessi alla disponibilità e alla gestione dei servizi tecnici e delle utenze funzionali all'operatività delle Apparecchiature;

   b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Spazi e delle infrastrutture del "Sito" funzionali all'ospitalità delle Apparecchiature;

   c) la pulizia e il mantenimento in condizioni di accessibilità degli Spazi interessati;

   d) la pulizia e lo sgombero della neve dalla strada di accesso al "Sito" e dalle viabilità interne al "Sito";

4. Il contributo, è proporzionato agli oneri riferibili alla presenza delle Apparecchiature e non remunera in alcun modo il godimento degli "Spazi".

5. Per la predisposizione iniziale degli impianti tecnici, dei supporti e delle ulteriori opere necessarie all'installazione delle Apparecchiature, la Regione Piemonte riconosce alla Parte comodante un contributo una tantum pari a euro 804,00 oltre IVA se dovuta secondo il regime fiscale applicabile.

6. Le opere iniziali e ogni ulteriore intervento non compreso nel contributo annuale devono essere preventivamente descritti, quantificati e autorizzati per iscritto dalla Regione, con individuazione delle rispettive competenze, della proprietà delle opere e della documentazione da consegnare. Il presente contratto non costituisce affidamento automatico di ulteriori lavori o prestazioni: restano necessari i presupposti, gli atti e le procedure applicabili alla loro effettiva natura. Nessun importo aggiuntivo è dovuto per attività non autorizzate, fatti salvi gli obblighi inderogabili di legge.

7. Ogni annualità contributiva copre dodici mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contributo annuo di cui al comma 2, relativo alla prima annualità, è corrisposto in un'unica soluzione anticipata, dopo l'esito positivo del collaudo installativo delle Apparecchiature, attestato da apposito verbale. Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura o altro documento fiscalmente idoneo, emesso dopo la consegna degli Spazi e il positivo collaudo installativo. Il collaudo costituisce condizione per il pagamento e non modifica la decorrenza dell'annualità dal verbale di consegna. Il contributo una tantum di cui al comma 5 è distinto dal contributo annuo ed è liquidato entro trenta giorni dal ricevimento del documento fiscalmente idoneo, dopo il positivo collaudo installativo e la verifica delle opere autorizzate e della documentazione dovuta. Ove prevista, la fattura è elettronica reca i riferimenti amministrativi comunicati dalla Regione.

8. A decorrere dalla seconda annualità, il contributo annuo è corrisposto all'inizio di ciascuna annualità, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura o altro documento fiscalmente idoneo, emesso non prima della conclusione dell'annualità cui si riferisce. A decorrere dalla seconda annualità, il solo contributo annuo potrà essere aggiornato una volta per annualità, su richiesta scritta di una delle Parti, applicando il 75 per cento della variazione annua, positiva o negativa, dell'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. Si confronta l'indice riferito al mese di inizio della nuova annualità contrattuale con quello dello stesso mese dell'anno precedente, utilizzando indici omogenei per base di riferimento. L'aggiornamento ha effetto dall'inizio della nuova annualità ed è calcolato dopo la pubblicazione dell'indice relativo al mese di riferimento. La richiesta riporta gli indici utilizzati e il calcolo dell'importo aggiornato. Non sono previsti aggiornamenti infrannuali; l'adeguamento non si applica al contributo una tantum.

9. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte comodante. IBAN: ……...

10. Eventuali contestazioni o ritardi nei pagamenti non autorizzano la Parte comodante a impedire l'accesso, sospendere le prestazioni accessorie o compromettere il funzionamento delle

Apparecchiature. Si applicano le procedure, i termini e le eccezioni dell'articolo 8, ferme le tutele per il recupero delle somme dovute e gli interessi eventualmente spettanti secondo la disciplina applicabile.

11. Per periodi inferiori all'annualità, compresi quelli transitori di cui all'articolo 8, il contributo è calcolato in proporzione ai giorni di permanenza, utilizzando il numero effettivo di giorni dell'annualità di riferimento. Gli importi anticipati eccedenti il dovuto sono restituiti o conguagliati entro trenta giorni dalla definizione del conteggio finale. Per periodi di indisponibilità delle prestazioni accessorie, le Parti determinano una riduzione proporzionata alla quota non resa, senza pregiudizio delle responsabilità e dei rimedi previsti dal contratto e dalla legge.

## ARTICOLO 5
## UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. Gli “Spazi” concessi in comodato sono utilizzati dalla Regione esclusivamente per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'evoluzione delle Apparecchiature appartenenti alla rete radio regionale di emergenza Emercom.Net e per lo svolgimento delle connesse attività istituzionali di Protezione civile.

2. La Regione utilizza gli Spazi e le infrastrutture del “Sito” con la diligenza richiesta dalla loro natura e nel rispetto della normativa vigente, delle caratteristiche strutturali del “Sito” e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. La Regione provvede, per quanto di propria competenza, alla presentazione delle istanze e all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e l'esercizio delle Apparecchiature.

4. La Parte comodante presta la collaborazione necessaria per la presentazione delle istanze e mette a disposizione della Regione la documentazione relativa alla proprietà o disponibilità del “Sito” e alle infrastrutture interessate, ove necessaria ai fini autorizzativi.

5. L'utilizzo della rete Emercom.Net da parte di enti pubblici, strutture operative e organizzazioni di volontariato di Protezione civile autorizzate dalla Regione Piemonte rientra nelle finalità istituzionali del presente contratto e non costituisce cessione a terzi degli “Spazi” o del contratto.

## ARTICOLO 6
## OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. La Parte comodante dichiara:

   a) di avere la proprietà e la piena disponibilità del “Sito” e delle infrastrutture interessate dal presente contratto;

   b) che non sussistono diritti di terzi o altri impedimenti che possano pregiudicare l'utilizzo degli “Spazi” da parte della Regione Piemonte;

   c) che le strutture e gli impianti del “Sito” destinati all'ospitalità delle Apparecchiature sono idonei all'uso previsto e muniti dei titoli e delle autorizzazioni di propria competenza.

2. La Parte comodante mantiene, per tutta la durata del contratto, il “Sito” e le infrastrutture di propria competenza in condizioni tali da garantire la sicurezza, l'accessibilità e il regolare esercizio delle Apparecchiature.

3. La Parte comodante comunica tempestivamente alla Regione qualsiasi evento, guasto, intervento programmato o situazione che possa compromettere l'accesso al “Sito” o il funzionamento delle Apparecchiature. Gli interventi programmati sono comunicati con congruo anticipo; in caso di urgenza, la comunicazione è effettuata il più presto possibile.

4. La Parte comodante non può effettuare modifiche alle strutture, agli impianti o alle modalità di accesso al “Sito”, che possano incidere sulle Apparecchiature della Parte comodataria o sulla loro operatività senza averne preventivamente informato la Regione Piemonte e concordato con essa le modalità di intervento.

5. La concessione di altri e diversi spazi del “Sito” non ha carattere esclusivo. La Parte comodante può ospitare apparecchiature appartenenti ad altri soggetti, purché le nuove installazioni non compromettano il funzionamento delle Apparecchiature della Regione.

6. Prima di autorizzare nuove installazioni che possano produrre effetti radioelettrici, elettromagnetici, strutturali o impiantistici sulle Apparecchiature della Parte comodataria, la Parte comodante assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche di compatibilità tecnica.

7. Qualora si verifichino interferenze o altri malfunzionamenti riconducibili a nuove installazioni autorizzate dalla Parte comodante, quest'ultima si attiva tempestivamente nei confronti del soggetto responsabile affinché siano adottate le necessarie misure di eliminazione.

8. La Regione provvede, a propria cura e spese, all'eliminazione delle interferenze tecniche direttamente imputabili alle proprie Apparecchiature.

9. La Regione acquisisce, prima dello svolgimento delle attività per le quali sono richiesti, e mantiene i titoli e le autorizzazioni di propria competenza necessari all'installazione e all'esercizio delle Apparecchiature. Su richiesta motivata della Parte comodante rende disponibile la relativa documentazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il presente contratto non sostituisce alcun titolo autorizzativo.

10. Ciascuna Parte risponde dei danni arrecati a persone o cose derivanti da fatti, attività od omissioni direttamente imputabili alla stessa, al proprio personale o ai soggetti da essa incaricati.

11. La Parte comodante non risponde dei furti o dei danni subiti dalle Apparecchiature, salvo che siano conseguenza di un fatto o di un'omissione imputabile alla medesima. Analogamente, la Regione non risponde dei furti o dei danni subiti dai beni della Parte comodante, salvo che siano conseguenza di un fatto o di un'omissione imputabile alla Regione o ai soggetti da essa incaricati.

12. La Regione cura gli adempimenti inventariali relativi alle Apparecchiature e ne assicura la copertura della responsabilità civile connessa all'esercizio attraverso le proprie polizze, nei limiti e alle condizioni delle relative coperture. Su richiesta motivata rende disponibile un'attestazione delle coperture assicurative pertinenti. Eventuali carenze sono contestate e gestite secondo l'articolo 8 e non consentono iniziative unilaterali sugli impianti.

13. Ciascuna Parte osserva gli obblighi di propria competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce all'altra le informazioni necessarie in merito ai rischi specifici presenti nel “Sito” o connessi alle attività da svolgere.

14. Prima di ogni intervento sulle Apparecchiature del “Sito” le Parti scambiano le informazioni sui rischi, sui percorsi e sulle misure di emergenza e, in ogni caso, devono essere assolti gli obblighi di cooperazione, coordinamento e valutazione delle interferenze previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ove applicabili. La Parte comodante mette a disposizione le certificazioni e le verifiche di propria competenza relative alle strutture e agli impianti, incluse quelle di messa a terra, ove richieste. Il personale impiegato deve essere formato e dotato dei dispositivi di protezione individuale e delle abilitazioni necessari alle lavorazioni.

15. Gli interventi programmati che possono incidere sulle Apparecchiature o sull'accesso sono comunicati, ove pianificabili, almeno cinque giorni lavorativi prima, indicando durata e misure di continuità; le finestre operative sono concordate con la Regione. In presenza di emergenze

di Protezione civile in atto sono rinviati gli interventi differibili. Restano consentiti gli interventi indifferibili di sicurezza, con avviso immediato e limitazione degli effetti al minimo necessario.

16. La Parte comodante informa gli altri operatori ospitati della presenza delle comunicazioni di protezione civile e inserisce, nei rapporti di propria competenza, obblighi di compatibilità e collaborazione. Le verifiche tecniche preventive, di cui al precedente comma 6, sono documentate; in caso di interferenze dannose le Parti collaborano agli accertamenti e alle misure di competenza, senza interventi della Parte comodante sugli apparati regionali al di fuori dei casi consentiti dall'articolo 8.

## ARTICOLO 7
## ACCESSO AL SITO E AGLI SPAZI

1. La Regione può accedere autonomamente al “Sito” e agli “Spazi” consentiti in ogni momento, ventiquattro ore su ventiquattro e per tutti i giorni dell'anno, direttamente mediante il proprio personale oppure mediante personale tecnico appositamente incaricato.

2. L'accesso è preceduto da una comunicazione scritta o telefonica alla Parte comodante, utilizzando i recapiti indicati nel presente contratto. La comunicazione ha finalità esclusivamente informativa e l'accesso non è subordinato al rilascio di un'autorizzazione né deve avvenire alla presenza della Parte comodante.

3. In caso di guasto, emergenza o altra necessità di intervento urgente, la comunicazione può essere effettuata telefonicamente immediatamente prima dell'accesso. Qualora la Parte comodante non sia raggiungibile, la Regione può procedere all'accesso dopo aver inviato una comunicazione scritta mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o altro recapito concordato tra le Parti.

4. La Parte comodante può presenziare alle attività, purché ciò non determini ritardi o impedimenti all'accesso e all'esecuzione degli interventi.

5. La Parte comodante consegna alla Regione le chiavi, i codici o gli ulteriori dispositivi necessari all'accesso autonomo e ne garantisce la disponibilità per tutta la durata del contratto e per i periodi transitori di cui all'articolo 8. Ogni sostituzione è coordinata in modo da evitare intervalli di mancato accesso. Codici e credenziali sono comunicati attraverso canali riservati e non inseriti nelle copie destinate alla pubblicazione.

6. Gli accessi possono essere effettuati per l'installazione, la manutenzione preventiva e correttiva, la sostituzione, l'aggiornamento, il controllo, la verifica e la rimozione delle Apparecchiature, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e delle ulteriori disposizioni applicabili.

7. Il personale della Regione e quello da essa incaricato si impegnano a recare il minor disagio possibile alla Parte comodante e agli altri soggetti presenti nel “Sito”.

8. L'accesso comprende i percorsi e le aree di passaggio indicati nell'Allegato B, anche con mezzi compatibili con le caratteristiche della viabilità e con le condizioni di sicurezza. La Parte comodante assicura, per quanto di propria competenza e disponibilità, che i diritti di transito necessari non siano ostacolati. L'accesso autonomo non esonera dal rispetto delle misure di sicurezza e dei provvedimenti vincolanti dell'autorità.

## ARTICOLO 8
## CESSAZIONE DEL RAPPORTO E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le Parti riconoscono la destinazione delle Apparecchiature al servizio pubblico di Protezione civile e si impegnano a salvaguardare la continuità delle comunicazioni anche in occasione

della cessazione del rapporto, con particolare riguardo alle emergenze in atto e al trasferimento verso un sito sostitutivo.

2. Per la durata contrattuale non è attribuita alla Parte comodante la facoltà di recesso libero. La sola presentazione della richiesta di recesso non attribuisce il diritto di interrompere il servizio o di recuperare materialmente gli “Spazi” in via unilaterale.

3. La Parte comodante può far valere l'inadempimento della Regione ai fini della cessazione del rapporto soltanto se grave rispetto all'interesse contrattuale leso. Assumono rilievo, in particolare, l'uso degli “Spazi” concessi per finalità estranee a quelle convenute, la concessione del loro godimento a terzi al di fuori dei casi consentiti dall'articolo 9, la violazione degli obblighi di custodia e sicurezza, modifiche sostanziali eseguite senza l'accordo richiesto dall'articolo 2 e la mancata eliminazione di interferenze dannose accertate e imputabili alle Apparecchiature della Regione. Rientrano nella medesima ipotesi le carenze relative ai titoli e alle coperture previsti dall'articolo 6, ferme le limitazioni operative imposte dalla legge.

4. L'inadempimento è contestato mediante PEC, con indicazione dei fatti, degli obblighi violati e delle misure richieste, assegnando un termine di almeno sessanta giorni dal ricevimento per la regolarizzazione. Se la regolarizzazione richiede oggettivamente tempi maggiori, le Parti possono concordare per iscritto un programma con scadenze definite. Decorso inutilmente il termine, la Parte comodante comunica mediante PEC la volontà di avvalersi dei rimedi consentiti, specificando causa e decorrenza della cessazione e il termine di rilascio. Le Parti convengono di applicare queste garanzie procedurali e il comma 7 anche alle richieste fondate sull'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 1804 del Codice civile, nei limiti consentiti dalla legge e salve le eccezioni del comma 10.

5. Per il mancato pagamento dei contributi, il termine per la regolarizzazione è di almeno novanta giorni dal ricevimento di una specifica diffida via PEC. La cessazione per tale causa può essere fatta valere solo per somme certe, liquide, esigibili e non oggetto di motivata contestazione scritta. La Regione paga la quota non contestata. Restano fermi il recupero delle somme effettivamente dovute e gli interessi secondo la disciplina applicabile; il decorso dei termini non consente sospensioni o iniziative materiali sugli impianti. Restano applicabili le garanzie del comma 4 e il termine di rilascio del comma 7, con le eccezioni del comma 10.

6. La Regione può esercitare i rimedi di cessazione, adempimento e risarcimento consentiti dalla legge per grave inadempimento della Parte comodante, in particolare in caso di impedimento dell'accesso, interruzione ingiustificata delle prestazioni accessorie, perdita della disponibilità degli Spazi, violazione degli obblighi di sicurezza o interventi che compromettano il funzionamento delle Apparecchiature. La contestazione è trasmessa mediante PEC con richiesta di rimedio in un termine congruo rispetto alla situazione. Restano salve la tutela urgente e la facoltà regionale di recesso disciplinata dall'articolo 3.

7. Quando la cessazione anticipata è legittimamente promossa dalla Parte comodante, il termine ordinario per il rilascio degli “Spazi” è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione conclusiva di cui al comma 4, successiva al termine di regolarizzazione eventualmente dovuto, o da altra comunicazione che legittimamente determina la cessazione, e non può essere abbreviato unilateralmente dalla Parte comodante. Durante tale periodo la Regione ha diritto di mantenere in esercizio le Apparecchiature per attivare un sito sostitutivo e trasferire gli impianti. Può rilasciare gli Spazi prima del termine, con propria comunicazione, una volta completato il trasferimento. Sono fatte salve esclusivamente le eccezioni del comma 10.

8. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, il preavviso di cui all'articolo 3, comma 6, è computato nel periodo di 365 giorni destinato al trasferimento: i due periodi non si sommano automaticamente. Il rilascio non può essere imposto prima della scadenza contrattuale né prima

che siano decorsi 365 giorni dal ricevimento della comunicazione di indisponibilità al rinnovo. Se questa è tardiva, la Regione può permanere per il solo tempo residuo necessario a completare i 365 giorni; se manca, il periodo decorre dalla scadenza contrattuale. La permanenza oltre la scadenza ha esclusiva funzione transitoria, non costituisce rinnovo per altri sei anni e può cessare prima per scelta della Regione. Restano ferme le eccezioni del comma 10.

9. Durante i periodi transitori la Parte comodante assicura l'accesso autonomo dell'articolo 7 e le prestazioni accessorie necessarie al funzionamento delle Apparecchiature; la Regione corrisponde il contributo dell'articolo 4 in proporzione alla permanenza, senza canoni aggiuntivi o maggiorazioni per il rilascio differito pattuito. Le Parti concordano entro trenta giorni dalla comunicazione un programma di migrazione con referenti, attività e tempi; l'assenza di accordo sul programma non elimina il periodo di tutela. Restano efficaci fino alla riconsegna gli obblighi di sicurezza, responsabilità, riservatezza e collaborazione compatibili con tale fase.

10. Il termine di 365 giorni non prevale su un provvedimento vincolante dell'autorità che imponga tempi diversi, sulle misure strettamente necessarie per un pericolo attuale e documentato per persone o cose, né su una richiesta di restituzione legittimamente fondata sull'articolo 1809, secondo comma, del Codice civile. In quest'ultimo caso la Parte comodante comunica tempestivamente mediante PEC le circostanze del bisogno sopravvenuto, urgente e impreveduto e gli elementi documentali a supporto. Le Parti ricercano immediatamente modalità di rilascio e soluzioni temporanee compatibili con l'urgenza e con il servizio pubblico.

11. Contestazioni, controversie e cessazione del rapporto non autorizzano la Parte comodante a disattivare, scollegare, rimuovere o manomettere le Apparecchiature, a trattenere i beni regionali a garanzia di crediti o a impedire l'accesso previsto dal contratto. Nessun diritto convenzionale di ritenzione è attribuito alla Parte comodante. Fatti salvi i provvedimenti vincolanti dell'autorità e gli interventi indispensabili per il pericolo di cui al comma 10, il rilascio coattivo deve essere ottenuto nelle forme di legge. Gli interventi indifferibili sono comunicati immediatamente alla Regione, limitati al necessario e seguiti dalla collaborazione al ripristino appena consentito.

12. Se un provvedimento dell'autorità, la perdita di un titolo necessario o una definitiva inidoneità del Sito impedisce l'uso convenuto, le Parti distinguono gli impedimenti temporanei da quelli definitivi e verificano le misure di regolarizzazione o le soluzioni alternative legalmente praticabili. Se l'impossibilità è definitiva, coordinano la cessazione e la rimozione nei tempi consentiti. Nessuna clausola impone di mantenere emissioni prive dei titoli necessari. Restano ferme le responsabilità per fatti imputabili a una delle Parti e i conguagli dell'articolo 4.

13. La rimozione è effettuata dalla Regione o dai soggetti da essa incaricati. Gli “Spazi” sono restituiti liberi dalle Apparecchiature, nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna, salvo il normale deterioramento per uso conforme e le opere la cui permanenza sia stata concordata. La Regione ripristina il “Sito” in caso di danni imputabili alle proprie attività; non risponde di degrado preesistente o di difetti del “Sito”. La riconsegna è attestata da verbale congiunto di riconsegna. La mancata partecipazione del comodante, regolarmente convocato, non impedisce alla Regione di documentare il rilascio e offrire la restituzione di chiavi e dispositivi nelle forme previste dalla legge.

14. I costi ordinari di smontaggio, rimozione e trasferimento delle Apparecchiature sono a carico della Regione anche quando il rilascio è richiesto dalla Parte comodante. Resta salvo il diritto della Regione al ristoro dei costi e dei danni conseguenti a un inadempimento della Parte comodante, da dimostrare secondo la legge. Nessuna somma è dovuta per il solo esercizio di

una legittima facoltà di cessazione oltre agli oneri effettivamente maturati e alle obbligazioni già validamente assunte.

## ARTICOLO 9
## CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE SOCIETARIE

1. La Parte comodante consente preventivamente il subentro nel contratto di altra amministrazione o ente pubblico, cui siano trasferite le funzioni istituzionali o la gestione della rete Emercom.Net, a condizione che siano conservate le funzioni di Protezione civile e tutte le obbligazioni contrattuali. La Regione comunica mediante PEC l'identità del subentrante, il titolo e la data del subentro. Ogni altra cessione volontaria da parte della Regione richiede il consenso scritto della Parte comodante, salvo i casi previsti dalla legge.
2. L'utilizzo della rete da parte dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 5 e l'accesso dei tecnici incaricati non costituiscono cessione del contratto o autonoma concessione degli “Spazi” a terzi. La Regione conserva il controllo delle proprie Apparecchiature e la responsabilità per le attività dei propri incaricati.
3. La cessione volontaria del contratto da parte della Parte comodante richiede il previo consenso scritto della Regione. La proposta identifica il soggetto subentrante, il titolo di disponibilità del “Sito” e la sua assunzione integrale degli obblighi, inclusi accesso, contributi, durata e continuità operativa. La cessione non può determinare aumenti degli oneri o riduzioni delle tutele regionali senza preventivo e apposito accordo scritto.
4. In caso di prevista alienazione del “Sito” o costituzione di diritti che possano incidere sul comodato, la Parte comodante informa preventivamente la Regione e si obbliga a far assumere per iscritto all'avente causa il rispetto del contratto prima del trasferimento. La semplice vendita non viene considerata, nei rapporti tra le Parti, causa convenzionale di cessazione del contratto. Il presente accordo contrattuale vincola la Parte comodante e non sostituisce i requisiti di legge per l'opponibilità del comodato a terzi.
5. Trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda o di ramo d'azienda e altre vicende societarie sono comunicati mediante PEC tempestivamente e, ove conoscibili, prima della loro efficacia. Restano ferme le norme sui subentri legali. Tali vicende non consentono di modificare unilateralmente il contratto o di interrompere accesso e operatività. La Parte comodante trasmette la documentazione necessaria a identificare il soggetto tenuto agli obblighi contrattuali.
6. L'eventuale affidamento a terzi di attività materiali di gestione del “Sito” non libera la Parte comodante dalle proprie obbligazioni. La cessione di crediti non comporta cessione del contratto o trasferimento di facoltà o diritti sulle Apparecchiature.

## ARTICOLO 10
## MODIFICHE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il presente contratto e i suoi allegati disciplinano integralmente il rapporto di ospitalità qui previsto e sostituiscono le eventuali proposte e intese precedenti relative al medesimo oggetto, senza estinguere crediti o responsabilità già maturati in base a eventuali rapporti distinti.
2. Le modifiche del contratto, gli ampliamenti degli “Spazi”, il rinnovo e le variazioni degli oneri, diverse dall'aggiornamento previsto dall'articolo 4, richiedono un accordo scritto sottoscritto dai rappresentanti muniti dei necessari poteri in base ai pertinenti atti dell'Amministrazione regionale.
3. Gli aggiornamenti meramente ricognitivi dell'Allegato B conseguenti agli interventi consentiti dall'articolo 2, comma 6, sono scambiati per iscritto tra i referenti e conservati agli atti, senza

modifica degli Spazi, dei carichi significativi sulla struttura verticale o degli obblighi economici. In caso contrario si applica il comma 2, del presente articolo.

4. L'invalidità o inefficacia di una clausola non pregiudica le altre nei limiti consentiti dalla legge. Le Parti collaborano in buona fede per sostituirla con una pattuizione lecita coerente con lo scopo del comodato d'uso gratuito e con la continuità del servizio pubblico. La mancata o ritardata attivazione di una tutela non costituisce rinuncia a esercitarla, salvi gli effetti previsti dalla legge.

## ARTICOLO 11
## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. Le Parti trattano i dati personali necessari alla stipulazione e alla gestione del rapporto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato. Per i dati dei rappresentanti, del personale e dei referenti trattati per proprie finalità amministrative e organizzative, ciascuna Parte opera quale autonomo titolare, secondo le rispettive competenze e basi giuridiche.

2. Ciascuna Parte rende disponibili agli interessati le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento, ove dovute, limita i dati a quelli necessari, ne consente l'accesso ai soli soggetti autorizzati e li conserva per i tempi richiesti dalla gestione del rapporto e dagli obblighi di legge, anche archivistici. I diritti degli interessati sono esercitabili verso il rispettivo titolare nei limiti della normativa applicabile.

3. L'ospitalità fisica delle Apparecchiature non attribuisce alla Parte comodante alcuna facoltà di accesso ai contenuti delle comunicazioni, ai sistemi informativi o alle credenziali regionali. Qualora successive attività comportino trattamenti di dati personali per conto della Regione, le Parti definiscono preventivamente i ruoli effettivi e, ove necessario, stipulano l'atto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (Responsabile del trattamento) prima di iniziare tali attività.

4. Le Parti mantengono riservati codici di accesso, configurazioni, schemi di sicurezza e informazioni operative non pubbliche conosciute nell'esecuzione del contratto. La loro comunicazione ai tecnici incaricati avviene solo per quanto necessario e con analoghi obblighi di riservatezza. Gli incidenti che possano compromettere dati o sicurezza della rete sono comunicati senza ingiustificato ritardo ai referenti competenti.

5. La riservatezza non limita gli obblighi di comunicazione alle autorità, accesso documentale o civico e trasparenza previsti dalla legge. La Regione valuta puntualmente le informazioni pubblicabili e quelle da omettere o oscurare secondo le norme applicabili, con particolare attenzione ai dati personali e ai dettagli tecnici la cui diffusione possa pregiudicare la sicurezza del "Sito" e della rete.

## ARTICOLO 12
## SPESE REGISTRAZIONE E TRASPARENZA

1. Le spese di stipulazione e registrazione e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, ove dovuti, sono ripartiti in misura del cinquanta per cento a carico di ciascuna Parte, per espressa pattuizione, ferme le esenzioni applicabili e le responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria stabilite dalla legge.

2. La Parte comodante cura la registrazione entro il termine previsto dalla normativa vigente, computato dal momento fiscalmente rilevante e non dalla successiva consegna degli "Spazi", e trasmette alla Regione copia della ricevuta e dei giustificativi di spesa entro dieci giorni dall'adempimento. La Regione rimborsa la quota di propria competenza sulla base della documentazione presentata. La mancata attivazione del soggetto incaricato non esonera le Parti dagli obblighi previsti dalla legge.

3. Sanzioni e interessi derivanti da omissioni o ritardi imputabili a una Parte restano a carico della Parte responsabile nei rapporti interni, senza modificare le responsabilità fiscali previste dalla legge.

4. La Regione cura gli adempimenti di pubblicità e trasparenza applicabili, tenendo conto del D.Lgs. 33/2013 e delle pertinenti indicazioni ANAC, incluso il Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024 per i contratti gratuiti ed esclusi. La Parte comodante fornisce i dati necessari. La pubblicazione è effettuata nella pertinente sezione del sito istituzionale, con le cautele previste dall'articolo 11.

## ARTICOLO 13
## DOMICILIO COMUNICAZIONI E REFERENTI

1. Per le comunicazioni formali le Parti eleggono domicilio ai seguenti recapiti:

   a) Parte comodante: ALTAVISTA S.r.l., via Addis Abeba n. 10/bis, 13900 Biella (BI); PEC: alta.vista@pec.it;

   b) Parte comodataria: Regione Piemonte - Settore Protezione Civile, corso Marche n. 79, 10146 Torino; PEC: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it.

2. Le comunicazioni di recesso, indisponibilità al rinnovo, contestazione, diffida, cessazione, restituzione e cessione sono trasmesse mediante PEC ai recapiti del comma 1, fatti salvi gli atti notificati nelle forme di legge. La decorrenza dei termini è collegata alla ricevuta di avvenuta consegna. In caso di indisponibilità della PEC si utilizzano modalità legalmente idonee a documentare ricevimento e contenuto.

3. Le comunicazioni operative, inclusa quella preventiva di accesso, possono essere effettuate per iscritto o telefonicamente secondo l'articolo 7. La disciplina delle comunicazioni formali non limita tale facoltà. Sono individuati i seguenti referenti:

   a) Parte comodante: nominativo Pier Franco Gottero; telefono per accessi e urgenze 335.237.937; e-mail operativa: tecnico@altavistasrl.it; recapito alternativo 015.541233 e-mail alternativa: amministrazione@altavistasrl.it;

   b) Regione: referente tecnico Dott. Gabriele Nocerino; telefono: 3346397988; e-mail areatlc.protciv@regione.piemonte.it.

4. Le variazioni dei recapiti formali sono comunicate tempestivamente mediante PEC; quelle operative sono comunicate per iscritto ai referenti, senza necessità di modificare il contratto. Fino alla comunicazione della variazione restano utilizzabili i recapiti precedenti nei limiti di legge. Le variazioni organizzative o di sede non devono pregiudicare la reperibilità necessaria all'accesso e alla gestione delle urgenze.

## ARTICOLO 14
## LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

1. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice civile sul comodato d’uso gratuito e dalle ulteriori norme applicabili, nel rispetto delle disposizioni inderogabili.

2. In caso di controversia, le Parti attivano tempestivamente un confronto per ricercare una soluzione, senza che questo impedisca azioni cautelari o urgenti o sospenda termini di legge. Restano ferme le condizioni di procedibilità previste dalla normativa applicabile.

3. Per le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto è convenuta la competenza esclusiva del Foro di Torino, fatte salve le competenze inderogabili di legge. Le eventuali controversie non sospendono gli obblighi di accesso e continuità previsti dal contratto, nei limiti e con le eccezioni dell'articolo 8.

## ARTICOLO 15
## SOTTOSCRIZIONE

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, unitamente agli Allegati A e B, dai rappresentanti delle Parti muniti dei necessari poteri. La data di stipulazione è quella dell'ultima sottoscrizione digitale, ferme le disposizioni fiscali applicabili; la decorrenza della durata resta quella del verbale di consegna ai sensi dell'articolo 3.

Per ALTAVISTA S.r.l. - L'Amministratore unico Pier Franco Gottero
Firma digitale

Per Regione Piemonte - Il Dirigente del Settore Protezione Civile
Daniele Caffarengo - Firma digitale

## ARTICOLO 16
## APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, ove applicabili, le Parti approvano specificamente le seguenti pattuizioni, individuate per contenuto: articolo 3, commi 4 e 5 (recesso anticipato della Regione e relativi termini); articolo 8, commi 4 e 5 (contestazione e termini prima della cessazione), commi 7, 8 e 9 (termine di 365 giorni e permanenza transitoria) e comma 11 (divieto di iniziative unilaterali e assenza di ritenzione convenzionale), articolo 9, commi 1, 3 e 4 (subentro pubblico, limiti alla cessione e obblighi in caso di alienazione), articolo 14, comma 3 (Foro esclusivo di Torino).

Per ALTAVISTA S.r.l.

L'Amministratore Unico e legale rappresentante

Pier Franco Gottero
(approvazione specifica con firma digitale)

Per REGIONE PIEMONTE, Settore Protezione civile

Il Dirigente

Ing. Daniele Caffarengo
(approvazione specifica con firma digitale)

## ALLEGATO A

### PLANIMETRIA E INDIVIDUAZIONE GENERALE DEL SITO

Sito di Monte Preve, Comune di Ronco Biellese (BI). Catasto Terreni: Foglio 7, mappali 25 e 27.

## ALLEGATO B

### SPAZI, APPARECCHIATURE E ONERI ACCESSORI

Sito di Monte Preve, Comune di Ronco Biellese (BI). Configurazione iniziale delle Apparecchiature e delle prestazioni accessorie, coordinata con gli “Spazi” individuati nell'Allegato A.

L'elaborato sottoscritto individua con precisione gli Spazi e le infrastrutture interessati dal comodato.

| Elemento | Identificazione |
|---|---|
| Locale tecnico | Porzione interna di 0,80 × 0,90 m di spazio a terra |
| Traliccio | Porzione concessa per installazione antenne di seguito indicate |
| Percorsi dei cavi | Lungo opportune discese traliccio e canalizzazioni esistenti |
| Accesso e transito | Strada di accesso, con garanzia di accesso H24 365gg |
| Elaborati allegati | Planimetria allegata e documentazione fotografica. |

| Componente | Consistenza e posizione |
|---|---|
| Antenna direttiva verso Magnano | 1 antenna 1 UHF corner Kathrein K 73 12 21 |
| Antenna direttiva verso Valle Cervo - Riabella | 1 antenna UHF corner Kathrein K 73 12 21 |
| Antenna omnidirezionale | 1 antenna VHF omnidirezionale Kathrein K 55 26 27 |
| Armadi e apparati indoor | 3 armadi sovrapposti con occupazione spazio a terra pari a 0,80 X 0,90 m |